



del 24 gennaio 2026



ENNESIMA PERFORMANCE DELLA FABBRICA DELLE FAKE NEWS SUL CONCORSO DEI 411

Ampiamente superato il limite della sopportabilità

Ci viene segnalato che le chat dei canali social frequentate dagli idonei non vincitori del concorso interno da 411 posti da Vice Ispettore sono state oggetto nelle ultime ore di una frenetica impennata di spudorate menzogne propalate dai soliti troll di ben nota matrice.

Il puerile, vergognoso tentativo di scaricare le responsabilità per il marginale scorrimento della graduatoria, appena il 20%, confermato dal Capo della Polizia nel corso della riunione che si è tenuta mercoledì pomeriggio, a conferma di quanto già indicato nella bozza del cosiddetto decreto forze di polizia ben noto a tutti, ha alimentato l'ennesima ondata d'odio propalando notizie spudoratamente false, offrendo ricostruzioni degli eventi frutto di velenosa fantasia ma anche di criminale volontaria strategia basata sul niente.

Non è affatto vero, infatti, che il tavolo sia stato separato a riunione in corso. La separazione è stata chiesta prima ancora dell'avvio dei lavori da quattro sigle, segnatamente Sap, Fsp, Coisp e Siulp, sul presupposto di disporre della maggioranza assoluta della rappresentatività sulla base dell'ipotesi formulata dal Dipartimento e calcolata in ragione dell'intervento normativo fatto dal Governo sul cosiddetto decreto mille proroghe che viola la tassatività della norma che regola e demanda siffatta procedura in via esclusiva al tavolo contrattuale. Siulp e Siap hanno quindi interloquuto con la delegazione guidata dal Capo della Polizia in un distinto momento. La possibilità, dunque, che un qualunque disaccordo, men che meno sull'argomento dei 411, sia stato la causa della separazione del tavolo non solo è una clamorosa fesseria, ma è soprattutto un pervicace e criminale atto di distorcere la realtà su basi assolutamente inesistenti.

E quindi è impossibile che qualcuno, compreso i quattro rappresentanti del tavolo asseritamente maggioritario (tutto da verificare) abbia potuto sentire quello che ha detto il Siulp nel corso dell'altra riunione. Siulp che, beninteso, non solo non si è in alcun modo opposto allo scorrimento integrale della graduatoria, ma anzi, come riportato nel proprio documento, lo ha invocato con estremo fervore. Restiamo in attesa che qualcuno smentisca questa nostra affermazione. E siamo certi che nessuno si esporrà al rischio di lasciarsi andare ad affermazioni che sarebbero facilmente contrastate, tra gli altri, dagli autorevoli vertici dipartimentali che hanno presieduto l'incontro informativo nei due distinti momenti di confronto.

C'è piuttosto un aspetto che assume notevole rilevanza. Fermo restando che il dato della rappresentatività è basato su un'ipotesi di calcolo che è lungi dall'essere definitivo, anche perché effettuato facendo riferimento ad una norma contenuta in un decreto legge ancora in attesa di essere convertito in legge, e che non esiteremo nel caso ad impugnare, riesce difficile capire come una presunta minoranza, nella quale il Siulp sarebbe stato collocato dai mendaci propalatori delle fake, potrebbe ostacolare la volontà di una maggioranza – a proposito: come dagli stessi dichiarata pari a circa il 57%, non certo il fantasmagorico 70% sbandierato da chi le spara talmente grosse che manco gli stanno in bocca – intenzionata ad ottenere lo scorrimento pieno. Una teoria decisamente curiosa che offre un ennesimo argomento per stigmatizzare la malafede di chi la propone.

Peraltro, se le squallide menzogne dei trollatori corrispondessero in minima parte al vero, non si capirebbe per quale ragione il comunicato ufficiale divulgato a firme congiunte dai segretari nazionali delle quattro sigle, non faccia assolutamente menzione alla pretesa avversione del Siulp al possibile scorrimento integrale. A conferma che le fake propalate nella richiamata chat sono frutto solo di chi le afferma o di qualche consigliere oscuro che, sapendo perfettamente di affermare il falso, fa esporre l'incosciente di turno nell'affermare cose che non esistono e che pertanto non potranno assolutamente essere provate.

Se poi questi ignoti (ancora per poco) pirati del web saranno così coraggiosi da accettare un pubblico confronto (magari assistiti dai loro ignoti suggeritori), siamo volentieri a loro disposizione, così magari rivelerebbero il nome, che ben si guardano dall'indicare, della presunta persona di fiducia che avrebbe fatto loro il resoconto degli

accadimenti. C'è il ragionevole dubbio che abbiano preso per buone le farneticazioni di qualche loro compagno di bevute. Se poi non lo faranno spontaneamente, glielo faremo dire davanti alle competenti istanze.

Poiché con questa ennesima squallida puntata di banditismo comunicativo è stato abbondantemente superato il segno, stiamo facendo recuperare da nostri contatti gli screenshot diffamatori ed i relativi numeri di telefono che li hanno postati per perseguire nelle competenti sedi i responsabili. La dialettica sindacale può anche spingersi a qualche accomodamento della realtà. Ma nei confronti di chi, per filosofia esistenziale, è abituato a strisciare nel fango per non inciampare risponderemo con la dovuta fermezza. Vedremo chi sarà alla fine ad essersi divertito di più.

Rilevazione dato associativo sindacale al 31 dicembre 2024 – Ripartizione monte ore permessi sindacali per l'anno 2025. Contestazione delle ipotizzate determinazioni e richiesta di convocazione

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della P.S. in data 23 gennaio 2026:

“Facciamo con la presente riscontro alle note dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. relativa all'oggetto, qui pervenuta il 22.01.2026, e del Dipartimento della Funzione Pubblica -Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi del 20.01.2026 con la quale si ipotizza l'attribuzione della rappresentatività al 31.12.2024 e la conseguente ripartizione delle risorse per l'anno 2025 alle organizzazioni sindacali rappresentative, che riteniamo affetta da rilevanti vizi e gravemente lesiva degli interessi della scrivente.

Senza che ciò esaurisca l'ambito delle critiche per la manifesta violazione di basilari presidi di legittimità, che ci riserviamo di censurare nelle preposte sedi qualora non intervenisse il ripristino dell'assetto definito – da ultimo con le modifiche recepite dal D.P.R. 53/2025, – dopo un faticoso compromesso al tavolo negoziale, ci limitiamo ad eccepire come le aberranti distorsioni provocate dall'art. 3 del D.L. 200/2025 del 31.12.2025, peraltro ancora non convertito in legge, determinano una destabilizzante alterazione a posteriori del sistema di rilevazione della rappresentatività.

Il cambio delle regole del gioco a tempo abbondantemente scaduto, disposto con una forzatura unilaterale del Governo in una materia che la legislazione assegna espressamente ed inderogabilmente all'accordo paritetico con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è un'opzione che, date le implicazioni che ne deriverebbero, sarebbe irricevibile.

Appare pertanto ineludibile chiedere, a tenore di quanto prescritto dall'art. 32, co. 3 del D.P.R. 164/2002, l'apertura del tavolo di confronto per il quale si resta in attesa di convocazione.

Si chiede altresì con l'occasione di accedere agli atti della procedura presupposta all'elaborazione della bozza di rilevazione del dato associativo e di acquisire copia dei dati disaggregati delle federazioni sindacali per conoscere:

- 1. il numero delle deleghe conferite secondo i paradigmi statuiti dall'art. 35 del D.P.R. 164/2002 come modificato dall'art. 20, commi 1, 2 e 4 del D.P.R. 53/2025, con l'indicazione del codice che consente l'identificazione alla federazione a cui sono imputate ai fini della rappresentatività, ovvero:*
- 2. il numero delle deleghe che pur sfornite delle suddette indicazioni, sono comunque state considerate come utili ai fini della rappresentatività in spregio di quanto prescrive l'art. 20, comma 4 del D.P.R. 53/2025, che non consente di tenerne conto a nessun titolo.*

Si resta quindi in attesa di un riscontro alle istanze qui proposte.

Distintamente”.

Decreto legge e disegno di legge inerente le norme del decreto Forze di Polizia

Il 21 gennaio 2026, in un clima di proficuo e serrato confronto istituzionale, si è svolto l'incontro programmato tra il SIULP, le altre Organizzazioni Sindacali e il Capo della Polizia per analizzare l'articolato pacchetto legislativo di prossima emanazione, la cui architettura si svilupperà lungo il doppio binario di un Decreto Legge per le necessità urgenti e di un Disegno di Legge di più ampio respiro strutturale.

L'intervento, che recepisce gran parte delle disposizioni del cosiddetto “Decreto Forze di Polizia”, punta a ottimizzare l'operatività dell'apparato attraverso una profonda revisione delle procedure interne, prevedendo tra i punti cardine la proroga fino al 2029 delle modalità semplificate per i concorsi interni: in particolare, l'accesso al ruolo dei Vice Sovrintendenti proseguirà esclusivamente per soli titoli, mantenendo procedure snelle anche per il ruolo Ispettori. Di fondamentale rilievo appare l'impegno assunto per i concorsi da Ispettore Superiore (SUPS) nel biennio 2026-2027 che sarà solo per titoli. Altra novità riguarderà l'eliminazione del restrittivo vincolo dei due terzi di crediti formativi in materie giuridiche (IUS) per i concorsi, contestualmente all'ampliamento delle lauree valide per la partecipazione.

Sul terreno delle croniche carenze organiche ed a fronte dell'ipotesi dell'Amministrazione di procedere a uno scorrimento del 20% delle graduatorie vigenti, il SIULP ha ribadito con estrema fermezza la necessità di uno scorrimento integrale dei concorsi in atto. E' stato altresì comunicato che dell'intenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di procedere ad una immissione straordinaria di circa 500 Agenti già entro il prossimo luglio.

Parallelamente, è stata confermata la volontà di snellire la burocrazia di alcune procedure concorsuali eliminando le prove fisiche e mediche per il personale interno, misura che seguirà un iter regolamentare dedicato. Il confronto riprenderà la prossima settimana nell'auspicio che le bozze definitive recepiscono le osservazioni formulate dal SIULP e che ogni istanza trovi la corretta collocazione giuridica nel delicato passaggio tra la decretazione d'urgenza e l'ordinaria amministrazione.

Nel pomeriggio del 20 gennaio si è tenuto l'incontro nel corso del quale la delegazione dell'Amministrazione, guidata dal Prefetto Parente – Direttore della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha illustrato alle organizzazioni sindacali i principali punti di interesse relativamente all'impianto organizzativo per i servizi nelle località sede delle manifestazioni olimpiche.

Per i contenuti discussi e il resoconto completo della riunione rimandiamo al seguente link:
<https://siulp.it/olimpiadi-milano-cortina-tavolo-di-confronto/>

Obbligo di residenza ex artt. 48 DPR 335/1982 e 33 DPR 782/1985. Autorizzazione a dimorare in sede diversa da quella di servizio. Infortuni in itinere. Richiesta di urgente incontro.

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale al Dipartimento della P.S. in data 23 gennaio 2026:

“Secondo segnalazioni che abbiamo ricevuto la definizione di pratiche concernenti il riconoscimento di causa di servizio a seguito di infortunio in itinere viene subordinata alla verifica che il Dirigente dell’Ufficio abbia autorizzato il dipendente ad utilizzare il mezzo privato per recarsi al lavoro.

Viene così postulata come necessaria una attestazione non contemplata dalle vigenti disposizioni ordinamentali che presidiano la materia. Un rumoroso disallineamento dai criteri di legittimità che dunque si presta a severe critiche.

L’art. 48 del DPR 335/1982, che si occupa dell’obbligo di residenza, e l’art. 33 del DPR 782 del 1985, che pur diversamente rubricato ne ricalca il contenuto, si limitano infatti a statuire che fermo restando il generale obbligo di residenza nel comune ove ha sede l’ufficio o il reparto di assegnazione, il Dirigente può autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere.

Nelle richiamate previsioni non vi sono quindi indicazioni testuali dalle quali si possa inferire che l’autorizzazione debba riguardare anche l’eventuale uso di mezzi, pubblici o privati, per raggiungere il posto di lavoro.

È quindi più che probabile, verrebbe da dire persino ragionevole, che non essendo l’uso di mezzi pubblici o privati considerato come presupposto e/o condizione della concessione in menzione, mai nessun capo ufficio si sia preoccupato di inserire nel provvedimento autorizzatorio una tale appendice.

Non sappiamo se questo inedito orientamento discenda da novità normative che in ipotesi ci potrebbero anche essere sfuggite. O se piuttosto non sia frutto di interpretazioni che, per quanto si è detto, si porrebbero in insanabile contrasto con gli istituti del diritto positivo di riferimento e che, a tacer d’altro, determinerebbero a posteriori una modifica di criteri che non sarebbe sorretta da oggettive basi giuridiche, facendone per di più retroagire gli effetti.

Siamo però dell’opinione che le incertezze e le ambiguità che investono la questione qui proposta siano meritevoli di essere trattate e chiarite con ogni consentita urgenza, anche per evitare l’insorgenza di un più che prevedibile contenzioso circa il quale, considerato il contesto dianzi descritto, non sarebbe azzardato formulare una prognosi favorevole ai ricorrenti.

Per questi motivi, chiediamo un urgente incontro, al fine di chiarire tutte le criticità contenute nell’attuale assetto dispositivo, riguardante l’obbligo di una autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio.

Nell’attesa di conoscere con cortese urgenza la data dell’incontro, cordiali saluti”.

Assegnazioni e trasferimenti di personale. Alloggi di servizio e politiche abitative per il personale della Polizia di Stato. Necessità di armonizzazione degli interventi

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia in data 20 gennaio 2026:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

l’articolata mobilità che nei prossimi giorni interesserà migliaia di operatori sull’intero territorio nazionale, che vedrà l’immissione in ruolo degli Agenti in Prova del 231° Corso e dei nei Vice Ispettori frequentatori del 19° Corso, con conseguente avvio degli avvicendamenti del personale già in servizio, impone una riflessione di ampio respiro che trascende la mera gestione logistica e che investe direttamente la dignità della funzione.

In un contesto socio-economico segnato da una forte pressione inflattiva e da un mercato immobiliare sempre più escludente, il diritto all’abitare non può essere considerato una variabile sussidiaria. Si tratta infatti di una precondizione che l’Amministrazione dovrebbe assicurare tanto a chi si appresta ad iniziare la sua esperienza nelle fila della Polizia di Stato, quanto a chi già da tempo assolve al proprio servizio.

È chiaro che senza soluzioni alloggiative adeguate, il servizio alle Istituzioni rischia di trasformarsi in un onere economico insostenibile, ledendo la serenità individuale e scoraggiando la mobilità verso sedi critiche. Occorre allora investire nella realizzazione di un sistema residenziale proprio che preservi i poliziotti da una condizione di precarietà logistica, la quale finisce inevitabilmente per riflettersi sull’efficacia stessa dell’azione dell’apparato preposto a presidiare l’ordine e la sicurezza pubblica.

In questo scenario, destano preoccupazione alcune segnalazioni riguardanti iniziative singole e talvolta disarticolate intraprese a livello territoriale che, pur mosse dall’intento di reperire soluzioni d’emergenza, evidenziano la necessità di impostare una regia a livello centrale in grado di strutturare in necessari interventi.

A nostro avviso non si può prescindere da un rigoroso principio di armonizzazione, evitando che l’accoglienza dei nuovi flussi avvenga a discapito della stabilità e della dignità del personale già amministrato. Né si possono invocare vuoti ordinamentali per precludere la necessaria assistenza a quanti, come i Vice Ispettori del 19° Corso in fase di prima assegnazione, senza un opportuno sforzo organizzativo sarebbero costretti a prendere servizio in sedi presso

cui non dispongono di reti familiari o ospitalità, con l'assillo di dover andare alla ricerca di dispendiose soluzioni alloggiative.

Parallelamente, appare ormai improcrastinabile superare la logica dell'emergenza attraverso una pianificazione logistica integrata. La mobilità e l'atteso incremento degli organici devono essere accompagnate da investimenti strutturali mirati a consolidare il patrimonio immobiliare della Polizia di Stato sia per acquisizione diretta che con la sottoscrizione di accordi con le istituzioni locali, ovvero con le agenzie territoriali per l'edilizia residenziale.

Va in ogni caso compiuto ogni sforzo per evitare, come già avviene in altri comparti del lavoro pubblico, che di fronte alla prospettiva di dover sopportare un costo della vita non compatibile con le disponibilità reddituali sia presa in considerazione l'ipotesi di dimettersi dai ruoli della Polizia di Stato.

Confidando nella Sua nota sensibilità per la valorizzazione ed il sostegno delle misure finalizzate a rimuovere i fattori di disagio lavorativo e familiare del personale, auspichiamo che oltre ad assicurare nell'immediato fattivi interventi per sanare le segnalate criticità attuali, prenda avvio una ragionata programmazione per attenuare le preoccupazioni che incombono su quanti, e sono molti, soffrono l'affanno derivante dalla difficoltà di accedere a soluzioni abitative dignitose, con conseguente erosione della serenità richiesta come requisito essenziale per poter adeguatamente adempiere le delicate funzioni che le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono chiamati ad assicurare nello svolgimento della quotidianità lavorativa.

Premesso quanto sopra sono a richiedere un incontro urgente per poter affrontare le menzionate criticità individuando un cronoprogramma sugli interventi da porre in essere per risolvere le problematiche evidenziate.

Con sensi di elevata e rinnovata stima, cordialissimi saluti in attesa di un cortese riscontro.”

Importo Pensioni minime

Con il decreto interministeriale del 19 novembre 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri per la perequazione automatica delle pensioni, ossia l'adeguamento al costo della vita, valido per il biennio 2025-2026.

A seguire, l'INPS, con la circolare del 19 dicembre 2025 n. 153, ha fornito chiarimenti sui nuovi importi pensionistici e sulle modalità di pagamento previste per il 2026.

Sulla base di tali disposizioni, l'Istituto ha completato le operazioni di rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle misure di accompagnamento alla pensione per il nuovo anno.

Per il 2025, la percentuale di rivalutazione è stata fissata allo +0,8% con decorrenza dal 1° gennaio. Poiché tale valore coincide con quello già applicato in via provvisoria, non saranno effettuati conguagli nel corso dell'anno. Di conseguenza, il trattamento minimo per i lavoratori dipendenti e autonomi resta confermato a 603,40 euro mensili.

Dal 1° gennaio 2026 è previsto un aumento provvisorio, per effetto della rivalutazione ordinaria, dell'1,4%, volto a compensare l'inflazione registrata nel 2025. L'eventuale conguaglio definitivo sarà applicato nell'anno successivo. La rivalutazione ordinaria, sembra utile chiarire, è il meccanismo con cui lo Stato aggiorna periodicamente l'importo degli assegni pensionistici per compensare l'aumento del costo della vita. In pratica, quando i prezzi crescono e l'inflazione erode il potere d'acquisto, le pensioni vengono adeguate per consentire ai pensionati di sostenere le spese quotidiane senza perdere capacità economica.

L'adeguamento si basa sugli indici ISTAT, che misurano l'andamento dei prezzi al consumo. Ogni anno il Governo indica un tasso di rivalutazione “provvisorio”, calcolato sulla base dell'inflazione tendenziale, che viene applicato agli assegni. Successivamente, quando l'ISTAT certifica il dato definitivo, l'INPS procede ai conguagli: se l'inflazione effettiva risulta più alta o più bassa rispetto a quella stimata, gli importi vengono corretti di conseguenza.

La circolare INPS già citata definisce, inoltre, gli importi provvisori del trattamento minimo per il 2026, che costituiscono anche il parametro di riferimento per la determinazione dei limiti reddituali necessari all'accesso alle prestazioni collegate al reddito. Ricordiamo che la rivalutazione dell'1,4% sarà riconosciuta integralmente alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo e in misura ridotta agli importi superiori.

Le pensioni minime raggiungeranno così un valore base di 611,85 euro mensili, pari a circa 7.954 euro annui.

SISCO Trieste, individuazione della figura del Datore di Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e Decreto Ministeriale 21 agosto 2019 n. 127

In riferimento alla [nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 14 novembre 2024](#), si riporta la risposta fornita dal Dipartimento della P.S. il 9 gennaio 2026:

“Con riferimento alla nota in epigrafe, si rappresenta che la questione è stata approfondita dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento – interessato al riguardo dalla Direzione Centrale di Sanità che ha fornito i seguenti elementi informativi.

Per quanto concerne il contesto normativo che regola la materia, è stato evidenziato che, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08 individua, per le Pubbliche Amministrazioni in generale, la figura del datore di lavoro nel “dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.

Con specifico riguardo alle Forze armate e di Polizia l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto prevede che le relative disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o

alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

In attuazione della norma primaria ed in ragione della peculiarità dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica per la Polizia di Stato (e i Vigili del Fuoco) è stato adottato il decreto del Ministero dell'Interno del 21 agosto del 2019 n. 127, il quale, all'articolo 2, comma 3, prevede che "i datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno del 2 febbraio del 2022, adottato in attuazione della predetta disposizione regolamentare, sono stati individuati i datori di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Di contro, allorché sarà completato il processo di revisione del decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 28 giugno 2022, recante l'assetto ordinativo degli uffici periferici e territoriali, dovrà essere adottato un ulteriore decreto di individuazione delle predette posizioni di garanzia, ossia i datori di lavoro delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza dove opera il personale della Polizia di Stato, Nelle more di tale adozione, occorre, allora, fare riferimento al decreto del Ministro dell'Interno 21 maggio 2007, adottato in base alla disciplina del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, da ritenersi, in parte qua, attualmente vigente.

Tale provvedimento stabilisce che, per le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dai dirigenti delle Direzioni, Ispettorati, Compartimenti di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera "per gli uffici ad uso " rispettivamente alle Direzioni interregionali, agli Ispettorati, alla Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera etc.

Le SISCO, evidentemente, quali uffici autonomi, non sono contemplate nell'elenco, in quanto la loro istituzione è successiva al decreto ministeriale del 2007 e manca, dunque, per esse una indicazione univoca.

Tuttavia, il paragrafo 3.9 dell'allegato 1 del citato D.M. 21 maggio 2007 prevede, quale norma di chiusura, che le funzioni di datore di lavoro, relativamente alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ove opera il personale della Polizia di Stato, sono svolte "per gli altri uffici, reparti o altre strutture aventi autonomia funzionale, dai rispettivi dirigenti

Il dettato della citata disposizione sembrerebbe, dunque, prima facie, delineare, anche per le SISCO provinciali che, come noto, dipendono dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, il medesimo criterio e cioè quello di attribuire la responsabilità per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai dirigenti preposti.

Sul punto si impone, peraltro, una riflessione.

Come precisato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, nell'individuazione delle posizioni di garanzia del datore di lavoro, il criterio non può essere meramente formale, in quanto datore di lavoro è colui che è in concreto titolare dei poteri di gestione dei locali ove si svolge l'attività lavorativa.

Il criterio dell' "effettivo e concreto governo del rischio", dunque, alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, configura di fatto un secondo requisito che va ad aggiungersi a quello della autonomia funzionale, sicché gli obblighi securitari e i connessi profili di responsabilità datoriale non possono che gravare su chi ha la titolarità di "poteri organizzativi e decisionali che trovano nei luoghi di lavoro l'ambito spaziale e funzionale di estrinsecazione".

Nel caso di specie gli uffici delle SISCO sono allocati presso la Questura, andando a costituire di fatto solo una parte minoritaria dell'intero plesso immobiliare.

In conclusione, allorché, come nel caso di specie, i dirigenti delle SISCO non dispongono, in relazione ai locali in uso, di autonomi poteri decisionali, il criterio adottato nel citato decreto ministeriale del 2007, che attribuisce la posizione di garanzia del datore di lavoro ai dirigenti degli altri uffici o strutture aventi autonomia funzionale, non può trovare applicazione.

La fattispecie in esame rientrerebbe, invece, nell'ambito applicativo della previsione di cui al paragrafo 3.3 del citato allegato, in base al quale "per gli uffici in uso alla questura le funzioni del datore di lavoro sono svolte dal questore

La disposizione da ultimo richiamata risulta, infatti, perfettamente in linea con il criterio funzionale della gestione del rischio sopra evidenziato, posto che individua, quale datore di lavoro per la sicurezza, colui che in concreto, in relazione all'immobile in uso, è titolare di poteri decisionali e gestionali, anche a presidio del rischio prevenzionistico."

LECIRCULARIDELLASETTIMANA

- [14/01 - 9° Corso per "Operatore di Polizia Scientifica](#)
- [19/01- Compenso Lavoro Straordinario - Eccedenze prestazioni 1° trimestre 2024](#)
- [19/01- Bando Frontex SNE-2025-29](#)
- [20/01 - BANDO FRONTEX SNE 2025-28](#)
- [20/01 - Piano Assistenza continuativa "Marco Valerio" anno 2026 - Presentazione Istanze](#)
- [21/01 - Conclusione 19° Corso di formazione per la nomina di Vice Ispettori - Disposizioni](#)

I nuovi permessi di lavoro in caso di malattie invalidanti

Con **Circolare 152/2025 del 19 dicembre 2025**, l'INPS ha diramato le istruzioni per applicare le nuove tutele previste dall'articolo 2 della Legge n. 106/2025, dal 1° gennaio 2026 per lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con malattie oncologiche, invalidanti ($\geq 74\%$) o croniche, e per ciascun genitore di figli minori con tali patologie, finalizzati a visite, esami e cure mediche, attuando la Legge 106/2025.

La normativa implementa un importante potenziamento delle tutele lavorative per affrontare malattie gravi, fornendo supporto concreto tramite ore di permesso aggiuntive e retribuite.

Previo indicazione del medico, è ora possibile fruire di dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito (fruibili come ore intere non frazionabili in minuti) in aggiunta a quelle già previste dai CCNL e dalla Legge 104, per sottoporsi a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.

Mentre nel settore pubblico il pagamento è a carico dell'amministrazione di appartenenza, nel settore privato l'indennità deve essere anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata a conguaglio con i contributi INPS.

In sintesi, i contenuti principali della Circolare:

Beneficiari: Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con patologie oncologiche (attive o follow-up), o invalidanti/croniche ($\geq 74\%$), o genitori di minori con tali condizioni.

Agevolazione: 10 ore annue retribuite, in aggiunta ai permessi contrattuali, per visite, esami e cure.

Requisiti: Certificazione medica di necessità per esami/cure e invalidità $\geq 74\%$ (per alcune patologie, si applicano eccezioni).

Il diritto decorre dal 1° gennaio 2026.

Nel documento di prassi è indicata sia la procedura per la compilazione delle denunce mensili da parte dei datori di lavoro sia la modalità di domanda in capo al dipendente (secondo modalità stabilite dal datore di lavoro). Nello specifico, bisogna prima inoltrare la richiesta direttamente al datore di lavoro e, una volta fruito il permesso, è necessario presentare l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale è stata effettuata la prestazione sanitaria per la quale si è richiesto il permesso orario aggiuntivo.

Non sono ricompresi nella platea dei lavoratori ammessi alle nuove agevolazioni gli autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo autonomi.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 4/2026 del 24 Gennaio 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123